



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto comprensivo - San Piero PATTI (ME)

Distretto di Patti n. 33 - C. F. 94007180832 -

E-mail MEIC878001@istruzione.it

Via Profeta, 27 - Fax e segreteria 0941/661033 - Tel. Dirigente 0941/661013

=====

San Piero Patti, 10-10-13

Ai Docenti di tutti i Plessi
Al personale ATA
All'Albo

CIRCOLARE N. 26

Oggetto: personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Facendo seguito alla nota ministeriale prot. n. 0002854 del 01/10/13 si comunica a tutto il personale che coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero e volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio devono presentare, tempestivamente, (entro il 15 ottobre 2013) una dichiarazione in cui attestino di aver maturato i requisiti necessari e di volersene avvalere a decorrere dal 01/09/14.

Modello della dichiarazione è disponibile in segreteria.

Si allega C.M. n. 98/2012 in cui sono specificati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti.



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa. Clotilde Graziano)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

C.M. n. 98
Prot. n. AOODGPER 9733

Roma, 20 dicembre 2012

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si trasmette il D.M. di cui all'oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011: → 31 agosto 2012

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per **la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne**, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 -seconda parte- e 14 dell'art.24 della legge 22.12.2011 n.214 e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo *pro-rata* per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio (salvo trattenimento in servizio).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, **per l'anno 2013 le regole da applicarsi sono:**

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di **66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d'ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, c.9 della L.449/97**, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di **41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva**, per le donne, e **42 anni e 5 mesi** per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. n. fissa, all'art. 1, il termine finale del **25 gennaio 2013** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del **25 gennaio 2013** vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2013.

Sempre entro la medesima data del **25 gennaio 2013** gli interessati hanno la facoltà di **revocare** le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota" 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del *part-time* (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).